

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Antonella Di Giusto
Paolo Tiberi

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Marco Ruggeri

del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Lucia Caccia
Paola Bernardi Locatelli

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Disturbi di apprendimento C'è il bonus per gli studenti

Novità. Per i ragazzi che lamentano questo deficit, la Legge di Bilancio ha introdotto un'agevolazione del 19% su sussidi e strumenti didattici



Da quest'anno gli alunni con disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa) hanno diritto ad un bonus del 19% sugli strumenti didattici

MARCO CONTI

Da quest'anno gli alunni con disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa) hanno diritto ad un bonus del 19% sugli strumenti didattici. L'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 6 aprile scorso firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, fornisce tutte le indicazioni per usufruire dell'agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e che si applica dal 1° gennaio di quest'anno, alle spese sostenute fino al completamento delle scuole superiori. Rientrano nell'agevolazione gli acquisti di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, alla comunicazione verbale oppure utili ad assicurare ritmi graduali di acquisizione delle lingue straniere.

Le Entrate spiegano che la detrazione del 19% dall'Irpef spetta ai soggetti, sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici

e informatici fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. L'agevolazione spetta anche per le spese sostenute per i figli (e in generale i familiari per i quali è riconosciuta una detrazione per carichi di famiglia).

Per detrarre le spese è necessario che il beneficiario sia in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé, o per il proprio familiare, la diagnosi di Dsa. Le spese, che vanno documentate con fattura o scontrino fiscale "parlante", sono detraibili a condizione che il collegamento funzionale tra l'acquisto e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Più in dettaglio, gli acquisti interessati dall'agevolazione riguardano gli strumenti compensativi, vale a dire tutti gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o aiutano l'alunno

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.344

Modello Unico: quell'irregolarità che non è chiara

Ho ricevuto un avviso di irregolarità dall'Agenzia delle Entrate in cui mi si richiede un importo da versare entro 30 giorni con codice 9001 riferito al modello Unico 2016; nella tabella allegata alla comunicazione sono indicati codici tributo 4033 e 4034 con importi uguali sia nella colonna importo dovuto che nella colonna importo omesso, cosa significa?

— LETTERA FIRMATA

Ogni anno l'Agenzia delle Entrate esegue dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate per verificare che i dati in esse contenuti siano corretti e che i versamenti siano stati effettuati esattamente e nei termini previsti. Nel caso particolare, l'Agenzia le segnala che è stata commessa un'omissione del versamento degli acconti per l'anno di imposta 2015 che dovevano essere effettuati rispettivamente: il primo acconto entro il mese di giugno o, in caso di differimento, luglio 2015 insieme all'eventuale saldo 2014 e il secondo entro il 30/11/2015. Se il saldo delle imposte 2015 è stato correttamente versato, le vengono richieste esclusivamente sanzioni. Le consiglio di verificare i versamenti effettuati e, se dovuto, versare quanto richiesto rispettando il termine dei 30 giorni dal ricevimento della raccomandata per poter usufruire dell'applicazione della sanzione ridotta di cui sopra.

RISPOSTA N. 1.345

Immobile venduto prima dei 5 anni: stop agevolazione

Devo rivendere prima di cinque anni un immobile acquistato come prima casa. Non penso di riacquistare. A cosa vado incontro? Si genera plusvalenza?

— LETTERA FIRMATA

In caso di trasferimento di un immobile acquistato con i benefici prima casa prima che siano passati cinque anni, si decade dall'agevolazione, a meno che non si riacquisti, entro un anno, un altro immobile da adibire ad abitazione principale. La perdita del beneficio

comporta il pagamento dell'imposta di registro come differenza tra l'importo calcolato con l'aliquota ordinaria (9%) e quello già versato con quella agevolata (2%), della sanzione del 30% e degli interessi di mora. In luogo del pagamento della sanzione, il contribuente decaduto può, dal 2013, provvedere a regolarizzare la sua posizione con l'istituto del ravvedimento operoso. Peraltro, la cessione a titolo oneroso di fabbricati entro cinque anni dalla costruzione o dall'acquisto, genera una plusvalenza pari alla differenza positiva tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto. Tuttavia sono escluse da tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di unità immobiliari urbane adibite ad abitazione principale del cedente.

Notaio

RISPOSTA N. 1.346

Come suddividere le proprietà di due box auto

Sono interessato all'acquisto a mio nome di un box auto, che si trova all'interno del condominio in cui vivo e in cui sono proprietario di un appartamento, prima casa, al 50% con mia moglie. Abbiamo già un box qui, ma ora abbiamo la necessità di procedere all'acquisto di un secondo box. Il primo box è di proprietà di entrambi al 50%: vale forse la pena diventare proprietari al 100% di un box ciascuno? Cosa suggerisce? A che spese andiamo incontro?

— LETTERA FIRMATA

Se, come appare verosimile, la prima autorimessa è stata acquistata invocando le agevolazioni c.d. prima casa, la seconda autorimessa non potrebbe essere acquistata con le medesime agevolazioni. Pertanto, ipotizzando che il venditore sia un privato, l'acquisto scontrerebbe l'imposta di registro con l'aliquota ordinaria del 9%. Resta da valutare se sia possibile determinare la relativa base imponibile sul c.d. valore castale del bene in luogo del prezzo di vendita (normalmente superiore al primo) destinando la nuova autorimessa a pertinenza dell'abitazione già posseduta: a tal fine va evidenziato che, a rigore, l' intestazione del bene pertenziale dovrebbe essere identica a quella del bene principale. Prudenzialmente, appare pertanto consigliabile che l'acquisto della nuova autorimessa sia effettuato dai coniugi in pari quota.